

Prot. n. 66/DIGE
Milano, 27 maggio 2016

Spett.le
**Autorità per l'Energia Elettrica il Gas
e il Sistema Idrico**
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

c.a. *Dr. Andrea Oglietti*

e p.c.: Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
*Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche*
Via Molise, 2
00187 ROMA

c.a. *Ing. Gilberto Dialuce*

Oggetto: chiarimenti in relazione alla sussistenza dell'obbligo di pagamento del canone per il servizio di distribuzione del gas naturale da parte del concessionario del servizio nel periodo di prosecuzione del servizio

In relazione ai chiarimenti in oggetto recentemente pubblicati sul Vostro sito internet relativi ad un tema di natura prettamente civilistica qual è il tema dell'interpretazione dei contratti di concessione - e in quanto tale da valutarsi eventualmente caso per caso e nelle opportune sedi - trasmettiamo due recenti pronunce giudiziali del Tribunale di Milano e del Tribunale di Chieti che negano il diritto del Comune a percepire in continuità e nella medesima misura il canone indicato negli atti concessori dopo la scadenza del contratto che lo prevedeva.

Come avrete modo di leggere, il Tribunale di Milano, con ragionamento giuridico ben argomentato, ha in particolare ritenuto che l'art.14, comma 7, D.Lgs. n. 164/2000 non vada inteso nel senso che la proroga obbligatoria della gestione del servizio comporti anche la proroga del contratto in essere dopo la sua scadenza. In conseguenza di ciò il Comune interessato è stato condannato a restituire al gestore gli importi in precedenza riscossi a titolo di canone oltre ad un consistente importo di spese giudiziali.

Stante quanto sopra, sembra necessario, intervenendo sull'argomento in modo formale, dare atto anche degli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra che potrebbero comportare diverse scelte da parte delle pubbliche amministrazioni interessate ai chiarimenti, tenuto conto dei rischi cui potrebbero andare incontro, anche a livello di responsabilità amministrativa.


Evidenziamo inoltre che sostenere la prosecuzione degli obblighi di pagamento dei canoni originari anche dopo la scadenza della concessione costituisce un incentivo al mantenimento dello status quo piuttosto che all'avvio delle nuove gare d'ambito che prevedranno il pagamento di canoni spesso molto inferiori a quelli pattuiti in precedenza in vista di una lunga durata delle concessioni, poi caducata per legge.

Il contenuto del chiarimento di cui sopra non sembra dunque in sintonia con quanto affermato da codesta Autorità nella recente segnalazione a Governo e Parlamento dell'8 marzo scorso (86/2016/l/gas) in ordine alle misure necessarie per dare impulso all'avvio delle gare d'ambito.

Vi chiediamo quindi di riconsiderare la posizione assunta nel chiarimento in oggetto, in modo che possano essere tenuti nella dovuta considerazione gli orientamenti giudiziari sopra richiamati e con ciò la necessità che ogni situazione sia valutata specificamente, anche al fine di evitare situazioni che possano risultare in contrasto con le finalità da voi espresse nella citata segnalazione.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Luciano Buscaglione



Allegati: n° 2 - Sentenze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Chieti



Tribunale Ordinario di Chieti

Sezione Distaccata di Ortona

Il Giudice, dott. Francesco Turco, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1.4.2016, letti gli atti e i documenti allegati,

osserva

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Comune di Ortona ha chiesto la condanna della C.O.GAS s.r.l. al pagamento dell'importo complessivo di € 600.011,83 a titolo di canoni concessori dovuti per le annualità 2013 -2 014 in forza del contratto di servizio 5 giugno 2003, con la maggiorazione degli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per le transazioni commerciali, dalle singole scadenze e sino al soddisfo.

Ha esposto che, in forza di contratto di appalto stipulato il 22 gennaio 1998 (repertorio n. 1162) in esito a procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica, il Comune di Ortona affidava alla società Cogas (unitamente ad altro soggetto, la Progresso s. c. a r. l., in associazione temporanea d'impresa) l'esecuzione dei lavori di potenziamento e di ampliamento dell'impianto di gas metano e la gestione tecnica della rete per la durata di 15 anni. In pendenza del rapporto negoziale, la cooperativa Progresso veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, per cui Cogas assumeva l'onere di proseguire da sola; quindi, in forza di contratto di appalto 24 febbraio 2000, n. 1260, veniva pure affidato alla società superstite l'ampliamento della rete comunale di distribuzione del gas metano. Il Comune di Ortona, volendo adeguarsi a quanto disposto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (noto anche come "Decreto Letta"), sul presupposto che il servizio di distribuzione del gas naturale fosse gestito direttamente in economia, indiceva una gara pubblica per affidarlo in regime di concessione a terzi, per un periodo di dodici anni, facendo comunque salvi i rapporti contrattuali in essere con Cogas. Avverso gli atti di gara insorgeva tuttavia la Cogas, con ricorso al TAR Abruzzo, Pescara n. 662/01 di R.G., che veniva accolto con sentenza 7/13 febbraio 2002 n. 252/02, pronunciata sul



rilievo che in base ad una corretta ermeneutica negoziale il servizio pubblico in questione (distribuzione del gas naturale) dovesse ritenersi già affidato a Cogas in virtù del contratto 22 gennaio 1998, riguardando la gestione comunale in economia la sola attività di commercializzazione del gas, sicché il rapporto originario, sorto nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, doveva proseguire ai sensi dell'art. 15, n. 9, d.lgs. n. 164/2000. A sostegno della mentovata decisione il G.A. precisava che: a) quella specifica attività – definita dall'art. 2 d.lgs. n. 164/2000 come “trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti” – era “attività di servizio pubblico” (art. 14), da affidarsi esclusivamente mediante gara; b) i sensi dell'art. 15 comma 9, d.lgs. n. 164/2000, “gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000”.

Il 5 giugno 2003 le parti stipulavano un nuovo “contratto del servizio di distribuzione del gas” con atto per notar Loredana Borrelli, (rep. n. 19231 racc. n. 6537), avente appunto scadenza al 31 dicembre 2012 (doc. 3). Il contratto prevedeva all' art. 13, che “ il distributore si impegna a versare al Comune un corrispettivo del 30% (trenta per cento) del ricavo annuale della attività di distribuzione come canone di concessione del servizio stesso ... erogato entro 60 (sessanta) giorni successivi alla fine dell'anno termico”. Allo scadere della concessione, in attesa dell'indizione della gara d'ambito (ATEM) imposta dal mutato quadro normativo (art. 46 bis d.l. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in l. 29 novembre 2007, n. 222), che impedisce al Comune di provvedere singolarmente ed autonomamente ad un nuovo affidamento, la società Cogas continuava a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio di Ortona, beneficiando evidentemente d'ogni correlata utilità, senza corrispondere all'ente locale concedente alcun canone e senza effettuare la manutenzione straordinaria o gli investimenti sulla rete distributiva. Trattandosi quindi di una proroga di contratto pubblico la Cogas sarebbe obbligata a corrispondere il canone di concessione per gli anni 2013 e 2014, con la maggiorazione degli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per le transazioni commerciali.



La C.O.GAS s.r.l. si è costituita eccependo che l'art. 3, comma 3, del D.M. 19.1.2011, dopo aver stabilito – con dettato poi recepito, in modo quasi identico, dalla norma primaria contenuta nell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. d.lgs. n. 93/2011 - che “le gare di settore sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento”, ha precisato che “ (...) Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”. Il regime giuridico della “fase post scadenza”, relativamente alle vecchie concessioni ancora in essere quando è entrato in vigore il “Decreto Letta”, sarebbe quindi espressamente individuato in quello previsto dall'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, dettato per la “fase post scadenza” delle concessioni affidate con gara già nel vigore dello stesso Decreto. Ora, poiché l'art. 14, comma 7, cit. stabilisce che “Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione”, ciò escluderebbe che la legge preveda una proroga automatica del contratto di concessione scaduto. Evidenzia poi la Cogas che l'art. 4 del contratto stabilisce che “il distributore si assume l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (...)” mentre l'art. 5 prevede che: “Tutti i potenziamenti e le estensioni dell'impianto, le costruzioni di nuovi impianti nell'ambito del territorio comunale di Ortona, sia nelle aree in cui già esiste un impianto di proprietà del Comune, sia per le estensioni in aree attualmente prive di rete di distribuzione, dovranno essere eseguiti a cura e spese del distributore secondo un piano di investimenti concordati tra le parti per una spesa complessiva di € 500.000,00”. Oggetto del contratto non era, quindi, soltanto la gestione ordinaria del servizio, ma anche il rinnovo (manutenzione straordinaria), nonché il potenziamento e l'estensione dell'impianto. Ebbene, sarebbe proprio alla possibilità di effettuare questi investimenti che sono associati i principali margini di redditività per il distributore. In altre parole, solo una gestione a pieno regime sarebbe congruamente remunerativa. Tale impostazione sarebbe altresì confermata dal contratto di servizio tipo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 5.2.2013 che, all'art. 5, per il periodo intercorrente tra la scadenza del



contratto ed il nuovo affidamento, escluderebbe il corrispettivo offerto a favore del Comune per l'affidamento del servizio.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Ed infatti, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale di Milano, l'art. 14 del dlgs 164/2000 stabilisce che "Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione". Si fa quindi riferimento non al contratto, bensì al servizio. Tale servizio, poi, prosegue in regime di ordinaria amministrazione e non nel più ampio regime contrattuale. Risulta comunque dirimente, ai fini interpretativi, lo schema di contratto tipo del DM 5.2.2013, che fornisce una solida base per poter escludere il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto scaduto. Sarebbe altresì facile per l'ente comunale poter prorogare de facto, senza alcuna conseguenza, un contratto scaduto, semplicemente non bandendo la gara. È chiara quindi la finalità di tale disposizione del contratto tipo, ossia quella di garantire l'attuazione del principio di concorrenza, onerando l'ente pubblico di attivarsi immediatamente per l'indizione della nuova gara, pena la perdita del corrispettivo in caso di inerzia.

Per cui, in conclusione, la domanda merita rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in osservanza dei parametri di legge.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) condanna il Comune di Ortona alla rifusione delle spese di lite in favore della C.O.GAS s.r.l. che liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi

Ortona, 02/04/2016

Il Giudice
Francesco Turco



N. R.G. 33440/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Angelo Mambriani	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33440/2014** promossa da:

2I RETE GAS S.P.A. (C.F. 00736240151), con il patrocinio dell'avv. FARINA MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA FIRENZE, 19 20122 MILANO presso il difensore avv. FARINA MARCO

ATTOREopponente

contro

COMUNE DI NERVIANO (C.F. 00864790159), con il patrocinio dell'avv. ALIVERTI FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ALIVERTI FRANCESCA

CONVENUTOopposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito:



2I RETE GAS S.P.A.

In via preliminare: revocare, per tutti i motivi di cui sopra, l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà emessa in data 16 dicembre 2014.

Nel merito in via principale:

- per i motivi tutti esposti in atti, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto qui opposto emesso dal Tribunale di Milano in data 19 marzo 2014, per l'importo di Euro 906.201,16.
- condannare il Comune di Nerviano a restituire a 2i Rete Gas s.p.a. tutte le somme da questa versate al primo in adempimento dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (e segnatamente Euro 3.932 quanto alle competenze legali; Euro 925.844,23 quanto a capitale e interessi), oltre interessi;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento svolta "nel merito in via subordinata" proposta dal Comune opposto.
- In ogni caso rigettare tutte le domande proposte in atti dal Comune di Nerviano. Il tutto con completa rifusione di diritti, onorari e spese di lite.

COMUNE DI NERVIANO

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, rifiutato il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove, modificate e tardive, così giudicare:

Nel merito in via principale:

- respingere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10531/2014 (RG 2086/2014) e tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni, anche istruttorie, proposte da 2i Rete Gas S.p.A perché inammissibili (anche per difetto di giurisdizione), decadute, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente, ritenuta regolare e fondata la domanda, confermare il decreto ingiuntivo n. 10531/2014 (RG 2086/2014) del 19 marzo 2014, notificato in data 16 aprile 2014 già munito di provvisoria esecuzione con ordinanza del Tribunale di Milano del 16 dicembre 2014; in conseguenza confermare la condanna al pagamento in favore del Comune di Nerviano della somma di **Euro 906.201,16** oltre interessi legali dal 30 aprile 2013 al saldo oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 760,00 per spese, oltre iva e cpa e successive occorrenze;
- in ogni caso rigettare integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni svolte da 2i Rete Gas S.p.A., in atto di citazione per inquanto manifestamente inammissibili, decadute e infondate in fatto e in diritto.

Nel merito in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di revoca o annullamento per qualunque ragione del decreto ingiuntivo n. 10531/2014 (RG 2086/2014) del 19 marzo 2014, notificato in data 16 aprile 2014 accertare e dichiarare 2i Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuta a corrispondere – se del caso anche a titolo risarcitorio - e conseguentemente condannarla a pagare in favore del Comune di Nerviano, in persona del Sindaco *pro tempore*, la somma di **euro 906.201,16** oltre interessi legali dal 30 aprile 2013 al saldo o quella diversa somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e comunque salvo gravame;

In ogni caso:

- porre a carico di 2i Rete Gas S.p.A. le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del presente giudizio e del decreto di ingiunzione, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese, CPA e IVA secondo le aliquote di legge



MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia attiene alla compiuta individuazione degli obblighi gravanti sul concessionario di un pubblico servizio (nella specie l'opponente) nei confronti dell'ente concedente in fase di proroga ex lege del servizio a seguito di scadenza del contratto originariamente stipulato e mancata indizione da parte del concedente di bando di gara per una nuova concessione.

Nella specie nonostante l'intervenuta scadenza in data 31.12.12 di concessione in favore di 21RETE Gas nessuna nuova gara risulta fin qui indetta per l'assegnazione del servizio (a seguito della sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, con l'affidamento di relativi compiti e poteri ad enti sovraterritoriali ai sensi dell'art 24 comma 4° dlgs 93/11). Nelle more, a fronte del formale divieto legislativo di proroga dei contratti scaduti, in stretta conformità al dettato di cui all'art 14 comma 7 dlgs 164/2000 (*"Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente alla ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"*) e previa espressa sollecitazione del Comune di Nerviano (missiva 27.12.11), l'odierna opponente ha ritualmente proseguito la gestione del servizio.

In tale contesto

/ l'odierna convenuta opposta rivendica che tale prosecuzione debba automaticamente avvenire alle medesime condizioni del contratto preesistente e scaduto, sottolineando in particolare come controparte, proseguendo nel servizio, percepisca dai cittadini un corrispettivo per il servizio prestato che risulta determinato sulla base di una tariffa che considera tra le sue componenti anche la remunerazione del costo del canone comunale; su tale presupposto la parte ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del concessionario per il pagamento del canone relativo alla annualità 2013 (riservando al futuro le proprie ulteriori richieste) computato in misura esattamente corrispondente a quello previsto in vigenza del contratto;

/ l'opponente, muovendo dall'espresso divieto legislativo di proroga di concessioni, sottolinea come la legge del 2000 faccia espresso riferimento ad una proroga "del servizio" di gestione e non già del relativo "contratto" (segnalando in particolare, in fatto, come in realtà anche la prosecuzione del servizio risulti in realtà limitata alla sola "ordinaria amministrazione" e dunque a solo una parte dell'originario contenuto contrattuale, in tesi la parte meno remunerativa per il gestore); da tale premessa, nella ritenuta mancanza di una previsione di proroga ex lege del "contratto", ritiene del tutto incompatibili con gli ordinari principi di autonomia contrattuale la pretesa di controparte di imporre unilateralmente la prosecuzione del previgente regime di canone, originariamente convenuto (a seguito di asta pubblica) in sede di libera contrattazione tra le parti e con riferimento ad un diverso e più ampio quadro obbligatorio.

Così richiamate sinteticamente le opposte prospettazioni di parte, preso atto che l'insorgere della controversia consegue a deficienze e ritardi delle PP.AA (ma certamente non imputabili al comune odierno convenuto opposto), per di più in un contesto di scarsa chiarezza normativa, il Collegio ritiene in definitiva di dover convenire con le difese svolte dall'opponente, osservando in particolare che:

i) si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui le pretese economiche avanzate dalla odierna convenuta opposta possono essere legittimamente prese in considerazione in questa sede soltanto nei termini già prospettati in sede monitoria di richiesta di adempimento di una obbligazione propriamente contrattuale, quale in tesi fondata sul contratto scaduto in data 31.12.12;



ii) la proroga del servizio da parte dell'odierna convenuta opposta deve reputarsi esclusivamente fondata sulla espressa previsione normativa di cui all'art 14 comma 7 dlgs 164/2000 atta ad imporre in via unilaterale il corrispondente obbligo a carico del gestore, senza alcuno spazio di libera contrattazione (che evidentemente presupporrebbe la legittimità di un eventuale "rifiuto" in ipotesi di disaccordo che appare ovviamente da escludere a fronte del tenore imperativo della norma);

iii) da tale osservazione discende necessariamente la pura e semplice irrilevanza del tenore della missiva 27.12.11 con la quale il Comune di Nerviano, a fronte del dato obiettivo della mancata assegnazione di nuova concessione, richiama il gestore alla dovuta prosecuzione del servizio, rivendicando nel contempo che l'attività avrebbe dovuto proseguire "*alle condizioni economiche e con i medesimi patti e condizioni in essere...*" : da escludere in particolare la pretesa dell'odierna convenuta opposta di attribuire a tale missiva carattere di proposta contrattuale in tesi accettata da controparte, vertendosi in materia (come detto) sottratta in radice alla disponibilità delle parti (sul punto è appena il caso di sottolineare che la medesima missiva in parola si esprime letteralmente in termini di "presa d'atto" di un asserito dato normativo e come tale rappresenta soltanto l'interpretazione fin dall'origine proposta dal Comune della disciplina di riferimento);

iv) la controversia va dunque necessariamente risolta solo ed esclusivamente sulla base del dato normativo di riferimento (art 14 dlgs 164/2000) naturalmente alla luce della disciplina generale delle obbligazioni per quanto non derogata ex lege;

v) muovendo da tale premessa il Collegio ritiene infine dirimenti a supporto delle difese svolte dall'opponente i seguenti rilievi:

* sotto il profilo letterale la norma di riferimento fa espresso rinvio ad una prosecuzione del "servizio" e non del "contratto";

* nel merito la prosecuzione attiene solo alla "ordinaria amministrazione" e come tale non vi è coincidenza tra l'attività imposta e il (più ampio) contenuto originario del contratto (sulla concreta rilevanza del tema in relazione al caso di specie si rinvia alle diffuse argomentazioni dell'opponente infine rappresentate a pagg 11-14 della memoria conclusionale rimaste senza specifica replica di controparte);

* in via interpretativa (come bene evidenziato dall'opponente) deve reputarsi certamente legittimo fare riferimento al tenore testuale dello schema di contratto-tipo previsto dal dm 5.2.13 (a prescindere dalla ovvia previsione di applicabilità ai contratti successivi) atteso che, secondo ordinaria gerarchia delle fonti, la regolamentazione ivi prevista deve necessariamente intendersi come rivolta alla concreta attuazione di una disciplina legislativa già preesistente e in particolare comprensiva dell'art 14 comma 7 dlgs 164/2000 da applicarsi al caso di specie;

* il menzionato contratto-tipo, nel disciplinare puntualmente le condizioni di eventuale proroga ex lege del servizio, esclude espressamente (come non controverso tra le parti) tra gli obblighi imposti al gestore (indicati analiticamente) quello relativo al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto scaduto;

* esula infine dall'oggetto del presente giudizio (di opposizione a decreto ingiuntivo) ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno di individuare un diritto del Comune ad ottenere il pagamento di somme dalla controparte in virtù di eventuale titolo giuridico diverso da quello fatto valere in sede monitoria.

Alla stregua di tali considerazioni ritiene quindi il Collegio di dover accogliere l'opposizione in esame e revocare dunque il decreto ingiuntivo opposto.

Alla soccombenza segue condanna del convenuto opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'opposizione in esame, revoca il decreto ingiuntivo n 10531/14 rg 2086/14;

Condanna parte convenuta opposta Comune di Nerviano alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in € 1466,00 per c.u. ed euro 25.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. .

Così deciso in Milano, 17.3.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

